

Regolamento Procedura di Mediazione ETA CONCONCILIA srl - Organismo di Mediazione e Conciliazione - R.O.M. 288 in vigore dal 15.11.2023

Indice

Articolo 1 . Definizioni	pagina 3
Articolo 2 . Controversie oggetto di mediazione	pagina 3
Articolo 3 . Disciplina applicabile e forma degli atti	pagina 4
Articolo 4 . La domanda di mediazione	pagina 4
Articolo 5 . Durata della mediazione	pagina 5
Articolo 6 . Il mediatore	pagina 5
Articolo 7 . Il procedimento di mediazione	pagina 7
Articolo 8 . Il procedimento della mediazione telematica	pagina 8
Articolo 9 . Obbligo di riservatezza . Segreto professionale	pagina 9
Articolo 10 . La conclusione del procedimento di mediazione	pagina 9
Articolo 11 . Efficacia esecutiva ed esecuzione dell'accordo	pagina 11
Articolo 12 . Mancata partecipazione al procedimento di mediazione	pagina 11
Articolo 13 . Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di mediazione	pagina 12
Articolo 14 . Patrocinio dello Stato	pagina 12
Articolo 15 . Credito d'imposta a favore delle parti	pagina 12
Articolo 16 . Adempimenti e responsabilità delle parti	pagina 13

Etaconcilia srl N. R.O.M. del ministero della giustizia 288 - Organismo di mediazione e Conciliazione Italia Piva - C.F. 01828380665 - www.etaconcilia.it

Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione. Nel caso del presente regolamento l'organismo di mediazione EtaConcilia iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia e deputato a gestione il procedimento di mediazione.

Art. 2 . CONTROVERSIE OGGETTO DI MEDIAZIONE

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una

controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni della legge.

La mediazione potrà svolgersi tra due o più soggetti privati, comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, nonché tra imprese ed Enti Pubblici, tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.

Nello specifico ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. come modificato dal D.lgs.149/22 s.m.i., chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, società di persone, e subfornitura è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.

In tali controversie l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 e 5 quater del D.Lgs. 28/2010 s.m.i. la mediazione non si applica:

- nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
- nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del Codice di procedura civile;
- nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del Codice di procedura civile;
- nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del Codice di procedura civile;
- nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- nei procedimenti in camera di consiglio;
- nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- nell'azione inibitoria di cui all'articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 28/10 s.m.i. e nei casi di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nel procedimento di opposizione, l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.

Ai sensi dell'art. 5 ter del D.Lgs. 28/10 s.m.i. l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del Codice civile. In caso di mancata

approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa. Ai sensi dell'art. 5 sexies del D.Lgs. 28/10 s.m.i. nei casi di mediazione su clausola contrattuale o statutaria, la medesima potrà avere luogo se il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione. In tal caso l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del già citato D.Lgs. 28/10 s.m.i.

Art. 3 . DISCIPLINA APPLICABILE E FORMA DEGLI ATTI

Al procedimento di mediazione si applica il presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 28/10 s.m.i.

Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità e la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal presente regolamento.

Art. 4 . LA DOMANDA DI MEDIAZIONE

La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso l'organismo ETACONCILIA. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda di mediazione dovrà essere compilata sull'apposito modello disponibile sul sito dell'organismo di mediazione ovvero www.etaconcilia.it e dovrà essere completa in tutte le sue parti in particolare dovranno essere indicate le generalità delle parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa, il valore della lite, la sede presso il quale svolgere la mediazione, e l'indicazione se la mediazione dovrà svolgersi in forma telematica oppure in presenza. Il modello potrà altresì essere richiesto alla Segreteria dell'organismo che provvederà all'invio tramite mail o PEC.

Una volta compilata la domanda di mediazione, la stessa, unitamente alla copia del pagamento delle spese di avvio nonché dell'indennità dovuta ed eventuali spese vive certificate (vedere bene Tabella Indennità) e degli allegati ritenuti necessari dall'istante, dovrà essere trasmessa alla Segreteria dell'organismo tramite mail o PEC seguendo le indicazioni previste nella domanda. Se entro cinque giorni lavorativi non saranno ricevuti da Etaconcilia tutti i documenti e il pagamento, la domanda si considererà decaduta. Ove la domanda risulti incompleta o carente di dati e/o documenti, la Segreteria informerà la parte e/o il proprio legale, al fine di integrare quanto necessario. Ove le integrazioni non pervenissero entro cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta, la domanda si considererà decaduta e il pagamento eventualmente eseguito trattenuto dall'organismo

senza possibilità di rimborso.

Art. 5 . DURATA DELLA MEDIAZIONE

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, con accordo scritto delle parti.

Il termine di cui sopra decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 28/10 s.m.i. ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, stesso decreto, non è soggetto a sospensione feriale.

Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.

Art. 6 . IL MEDIATORE

Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La lista dei mediatori è consultabile sul sito dell'organismo di mediazione all'indirizzo www.etaconcilia.it.

Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi formati sulla base di standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente. I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento come richiesto dalla Legge, acquisito presso gli enti di formazione ai sensi di legge nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento, ad almeno tutti i tirocini assistiti (richieste dalla Legge) svolti presso organismi iscritti al Ministero della Giustizia. La designazione avviene secondo criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, nonché secondo turnazione, disponibilità ed esperienza in mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi. Il Responsabile dell'Organismo, qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decisione motivata, può individuare il mediatore anche negli elenchi di mediatori degli altri Organismi di mediazione, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali verranno conclusi specifici accordi di cui all'art. 3.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico.

Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione.

Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.

Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, ovvero attraverso i documenti di disponibilità e il documento di riservatezza di Etaconcilia, già in possesso di ogni mediatore Etaconcilia;
- b) comunicare immediatamente al responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
- c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

Art. 7 . IL PROCEDIMENTO DELLA MEDIAZIONE

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di

mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti a cura dell'organismo con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Dal momento in cui la comunicazione della data del primo incontro perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 28/10 s.m.i. .

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o in una delle sedi registrate al ROM o secondarie, indicate e pubblicate sul nostro sito www.etaconcilia.it

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.

In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

In tutti i casi è obbligatoria l'assistenza dell'avvocato che andrà altresì indicato nella domanda di mediazione (in caso di parte istante) o nella scheda di adesione alla procedura (in caso di parte convenuta). L'organismo procederà alla notifica degli atti anche all'avvocato nominato al fine di abbreviare l'iter e velocizzare le procedure di informazione delle parti.

Al primo incontro che deve durare almeno 2 ore come previsto dal DM 150/23, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Ove necessario, il mediatore potrà avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. In tal caso le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi spettanti agli esperti verranno stabiliti con le modalità di cui agli artt. 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002 (DM del 30 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n. 182 del 5/8/2002). Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9.

Etaconcilia è assicurato con Polizza Assicurativa per tutti, per un valore di Euro 500.000,00 o quanto richiesto da eventuali nuove Leggi.

Art. 8 . IL PROCEDIMENTO DELLA MEDIAZIONE TELEMATICA

Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

A conclusione della mediazione, il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata visibile.

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 28/10 s.m.i. , e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

Il documento informatico è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 9 . OBBLIGO DI RISERVATEZZA . SEGRETO PROFESSIONALE

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio a favore dell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Etaconcilia richiede a tutti coloro presenti nella seduta di mediazione di sottoscrivere il documento riservatezza.

Art. 10 . LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze previste dall'articolo 13 del D.Lgs. 28/10 s.m.i. .

La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

Il 1° incontro, deve durare non meno di 2 ore, come previsto dal DM 150/23.

Etaconcilia indicherà inoltre il nominativo di eventuali tirocinanti e darà a chiunque la possibilità di svolgere i tirocini assistiti obbligatori (o secondo quanto previsto da nuove Norme o Leggi dello stato), dando però sempre precedenza ai mediatori Etaconcilia.

Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo che insieme all'altra documentazione tutta firmata lo terrà per 3 anni.

Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Etaconcilia garantisce la conservazione degli atti dei procedimenti trattati per

almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del Codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Nel caso di accordo di conciliazione raggiunto con una amministrazione pubblica, ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 11 . EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis del D.Lgs. 28/10 s.m.i. , costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del Codice di procedura civile.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 12 . MANCA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Dalla mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice

condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Nei casi di cui sopra, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Quando provvede ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs 28/10 s.m.i. e s.m.i., il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

Art. 13 . SPESE PROCESSUALI IN CASO DI RIFIUTO DELLA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE

Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del Codice di procedura civile, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4 del D.Lgs.28/10 s.m.i. . Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

Art. 14 . PATROCINIO DELLO STATO

È assicurato, alle condizioni stabilite dalla legge, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 28/10 s.m.i. , se è raggiunto l'accordo di conciliazione.

L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Il soggetto avente diritto al patrocinio a spese dello Stato dovrà produrre tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente al fine di poter beneficiare di tale condizione, che sarà verificata dal Presidente dell'Organismo di mediazione che informerà il mediatore e provvederà ad esperire gli atti conseguenti.

Art. 15 . CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE PARTI

Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza della procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento (o come da Leggi dello stato).

I crediti d'imposta di cui sopra sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà (o Come Prevedono le Leggi dello Stato).

È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto. Fare riferimento ai 2 decreti attuativi, pubblicati il 08/08/2023 visibili sul nostro sito www.etaconcilia.it o andare sul sito giustizia.it

Art. 16 . ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA. DELLE PARTI

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte, se necessario, conferisce procura al proprio rappresentante di cui all.art. 7 del presente Regolamento;
- l'indicazione del valore della controversia e l'individuazione della competenza territoriale;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non aver avviato presso altri Organismi la medesima procedura;

- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile. Nel Caso Etaconcilia venisse Sospeso o Cancellato, tutte le procedure saranno da noi inviate all'organismo dell'ordine degli avvocati di Sulmona.

Mediazione è regolata e produce gli effetti della legge applicata in Italia ed in UE.

1. Chi intende esercitare una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, Società di Persone, e Subfornitura è tutte quelle previste dall'art. 5 comma 1 (vedere sopra), è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente Regolamento Art. 5 tutti i commi, art. 2, D.Lgs 28/10 s.m.i. a s.m.i.: Il Giudice può demandare anche materie non previste come obbligatorie, con gli stessi importi dovuti per quelle obbligatorie o come condizione di procedibilità;

ART. 2 D. Lgs 28/10 s.m.i. art. 17 comma 3 e art.25, s.m.i Si può chiedere la Mediazione anche per tutte le altre materie che concernono diritti disponibili o se inserite in una clausola

contrattuale (le indennità previste sono sempre quelle previste dalla tabella , Allegata a questo Regolamento, vedere sotto).